SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A02568

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 aprile 2008, n. **88.**

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera *u)*, le Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «Regno di Nettuno»;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto lo studio conoscitivo propedeutico realizzato dalla Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, finalizzato all'istituzione dell'area protetta marina «Regno di Nettuno», trasmesso dal medesimo Ente il 12 febbraio 2001;

Visti gli esiti della riunione del 27 febbraio 2007, relativamente alla proposta di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», siglata dai comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida, dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania;

Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Sentiti la Regione Campania, la Provincia di Napoli, i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 dicembre 2007 di istituzione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede tecnica del 4 settembre 2007;

Visto il parere favorevole sullo schema di regolamento di disciplina, espresso nella seduta del 20 settembre 2007, Repertorio atti n. 71/CU, dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4112/2007, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2007;

Vista la nota del 1° aprile 2008 prot. UL/2008/3427 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 44

Allegato di cui all'articolo 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "REGNO DI NETTUNO"

(ex Art. 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – *Oggetto*

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite in ciascuna zona anche in deroga ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2 – *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
   - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
   - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
   - d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
   - e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione.
   - f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
   - g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
   - h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
   - i) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un

minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

j) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

l) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

p) «osservazione dei cetacei», l'attività di osservazione dei mammiferi marini in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o operatori specializzati;

q) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;

t) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

u) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

v) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3 – *Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite*

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 4 – *Zonazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nella rielaborazione grafica delle carte n. 009 e 010 dell'Istituto Idrografico della Marina, allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A, di tutela integrale, comprende i seguenti i tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
   a) il tratto di mare antistante la costa occidentale dell'isolotto di Vivara, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
U	40°	44'	90	N	13°	59'	20	E	
U1	40°	44'	90	N	13°	59'	65	E	(in costa)
V1	40°	44'	40	N	13°	59'	80	E	(in costa)
V	40°	44'	40	N	13°	59'	20	E	

   b) il tratto di mare circostante la Secca della Catena, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
W	40°	43'	50	N	13°	59'	75	E
X	40°	42'	90	N	13°	59'	75	E
Y	40°	42'	90	N	13°	59'	00	E
Z	40°	43'	50	N	13°	59'	00	E

3. La zona B n.t., di riserva generale speciale, comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
   a) il tratto di mare ad ovest dell'isolotto di Vivara, circostante la secca delle Formiche di Vivara, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
U	40°	44'	90	N	13°	59'	20	E
V	40°	44'	40	N	13°	59'	20	E
AA	40°	44'	40	N	13°	58'	50	E
BB	40°	44'	90	N	13°	58'	50	E

b) il tratto di mare circostante la Punta S. Angelo, sulla costa meridionale dell'Isola di Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
CC1	40°	41'	75	N	13°	53'	56	E	(in costa)
CC	40°	41'	75	N	13°	53'	54	E	
DD	40°	41'	40	N	13°	53'	80	E	
EE	40°	41'	40	N	13°	53'	25	E	
FF	40°	41'	75	N	13°	53'	25	E	
FF1	40°	41'	75	N	13°	53'	54	E	(in costa)

4. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare antistante la costa orientale dell'Isola di Procida, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine				
A1	40°	45'	88	N	14°	02'	20	E	(in costa)
A	40°	45'	88	N	14°	02'	37	E	
B	40°	44'	20	N	14°	01'	07	E	
B1	40°	44'	35	N	14°	00'	97	E	(in costa)

b) il tratto di mare circostante l'isola di Vivara, attorno alle zone A e B n.t. di cui ai precedenti commi 2, lettera a) e 3, lettera a), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
GG	40°	45'	20	N	13°	59'	90	E
HH	40°	44'	20	N	13°	59'	90	E
JJ	40°	44'	20	N	13°	58'	30	E
KK	40°	45'	20	N	13°	58'	30	E

c) il tratto di mare circostante il Banco d'Ischia, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
LL	40°	42'	40	N	14°	00'	00	E
D	40°	41'	10	N	14°	00'	00	E
MM	40°	41'	10	N	13°	58'	10	E
NN	40°	42'	40	N	13°	58'	10	E

d) il tratto di mare antistante la costa sud-orientale dell'Isola di Ischia, comprendente la punta S. Pancrazio e la Scarrupata di Barano, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
PP1	40°	42'	62	N	13°	57'	70	E (in costa)
PP	40°	41'	40	N	13°	57'	70	E
QQ	40°	41'	40	N	13°	55'	25	E
QQ1	40°	41'	85	N	13°	55'	25	E (in costa)

e) il tratto di mare antistante la costa sud-occidentale dell'Isola di Ischia, dalla Punta S. Angelo alla Punta Imperatore, attorno alla zona B n.t. di cui al precedente comma 3, lettera b), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
CC	40°	41'	75	N	13°	53'	80	E
RR	40°	41'	75	N	13°	54'	10	E
SS	40°	41'	10	N	13°	54'	10	E
TT	40°	41'	10	N	13°	53'	22	E
UU	40°	42'	27	N	13°	51'	04	E
UU1	40°	42'	39	N	13°	51'	04	E (in costa)

f) il tratto di mare circostante la Secca di Forio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
VV	40°	44'	70	N	13°	49'	50	E
WW	40°	44'	40	N	13°	49'	50	E
J	40°	44'	40	N	13°	49'	00	E
K	40°	44'	70	N	13°	49'	00	E

5. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, ad eccezione della zona D individuata al successivo comma, come riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
6. La zona D, di tutela dei mammiferi marini, comprende il tratto di mare corrispondente alla testata del Canyon sottomarino di Cuma, a nord-ovest

dell'isola di Ischia, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine				Longitudine			
N	40°	52'	70	N	13°	53'	50	E
P	40°	45'	80	N	13°	53'	50	E
XX	40°	45'	80	N	13°	51'	46	E
L	40°	45'	40	N	13°	51'	00	E
M	40°	52'	70	N	13°	51'	00	E

7. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5 - *Attività consentite*

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta "Regno di Nettuno" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, come riportato nell'articolo 3 del presente regolamento, sono consentite:

Zona	Attività
Zona A di tutela integrale	a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica, debitamente autorizzate dal soggetto gestore;
Zona B di tutela generale	a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore; d) le immersioni subacquee; e) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3; h) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; i) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; j) l'accesso, ai mezzi di linea e di servizio, autorizzati dal soggetto gestore;

	k) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; l) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; m) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; n) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; o) l'acquacoltura e la mitilicoltura, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata alle sole concessioni già esistenti alla data del presente decreto; p) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
Zona C di tutela parziale	a) le attività consentite in zona A e in zona B; b) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3; c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 3, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; d) la pesca sportiva, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; e) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
Zona D di tutela dei mammiferi marini	a) le attività consentite in zona A; b) le attività consentite in zona B di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), i), j) e o); c) le attività consentite in zona C di cui alla lettera b); d) la navigazione, a velocità non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante; e) l'ormeggio e l'ancoraggio; f) l'esercizio della piccola pesca artigianale e il pescaturismo, con gli

	attrezzi previsti dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, con esclusione della ferrettara e delle altre reti derivanti, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
	g) la pesca a circuizione, previa autorizzazione del soggetto gestore, esercitata con reti di tipo cianciolo e lampara;
	h) la pesca a strascico, previa autorizzazione del soggetto gestore;
	i) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna;
	j) l'osservazione dei cetacei e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 4.

2. Nelle zone B n.t. di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettere a) e b), circostanti la secca delle Formiche di Vivara e il Promontorio di S. Angelo, sono vietati la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, l'acquacoltura e la mitilicoltura; le immersioni subacquee con autorespiratori e le visite guidate subacquee con autorespiratori, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati, sono consentite previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti:
   a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
   b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
   c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
4. In zona D, per le attività di osservazione dei cetacei e, in generale, in presenza di mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attività di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
   a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
   b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;
   c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
   d) non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
   e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
   f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,

g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;

k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

5. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, è individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri, mediante l'apposizione di idonei segnalamenti marittimi.

Art. 6 – *Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'Ente gestore provvede a proporre un nuovo regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'Ente gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8 - *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

Art. 9 – *Pubblicità*

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.

Area Marina Protetta
REGNO DI NETTUNO
Zona A
Zona B
Zona B
Zona C
Zona D
1000 0 1000 2000 Meters

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Il comma 1, dell'art. 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 349, recante «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O., è il seguente:

«1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "Regno di Nettuno";

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei";

ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».

— Il comma 10, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, S.O., è il seguente:

«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

— Il comma 2, dell'art. 77, del decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 112, recante: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione, del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O., è il seguente:

«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

— Il comma 14, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in campo ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291, è il seguente:

«14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— L'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2001, n. 79, è il seguente:

«8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"».

— Il comma 1, dell'art. 18, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O., è il seguente:

«Art. 18 *(Istituzione di aree protette marine).* — 1. in attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.».

— Il comma 1, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2003, n. 215., è il seguente:

«Art. 2 *(Direzione generale per la protezione della natura).* — 1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;

b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee-guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;

f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;

g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;

h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;

l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;

m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

08G0111

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004/2011, 1° novembre 2004/2011 e 1° novembre 2005/2012, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2008 e scadenza 1° novembre 2008.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 14.788.000.000,00 euro;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 15.888.000.000,00 euro;

n. 137799/396 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2005, attualmente in circolazione per l'importo di 15.497.500.000,00 euro,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° maggio 2008 e scadenza 1° novembre 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° maggio 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° novembre 2008 è accertato nella misura del:

2,15% per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009), cedola n. 9;

2,15% per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 8;

2,17% per i CCT 1° novembre 2005/2012 (codice titolo IT0003993158), cedola n. 6.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2008

p. *Il direttore:* CANNATA

08A03568

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Cose Sociali consorzio di cooperative sociali», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli Enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Le Cose Sociali consorzio di cooperative sociali», in liquidazione, con sede in Pesaro (codice fiscale 02131670412), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Maura Volpi, nata a Ferrara l'8 novembre 1952, con studio a Pesaro in via Marcolini n. 4/6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03413

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Crescere Insieme - Società cooperativa sociale», in Grottaferrata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli Enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società Crescere Insieme - Società cooperativa sociale, con sede in Grottaferrata (Roma), (codice fiscale 03350450585), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Filocamo, nato a Roma l'8 novembre 1962, ivi domiciliato in via Agri n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03414

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tre P Impianti - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Santa Giusta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza 336/2007 in data 10 luglio 2007 del Tribunale di Oristano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tre P Impianti - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Giusta (Oristano), (codice fiscale n. 00726420953), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Claudia Marras, nata a Cagliari il 17 marzo 1970, ivi domiciliata in via Garibaldi n. 105, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03415

DECRETO 7 aprile 2008.

Annullamento del decreto 25 ottobre 2007 di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tre Stelle società cooperativa a responsabilità limitata», in Morbegno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. GAB 580 in data 25 ottobre 2007 con il quale la società cooperativa Tre Stelle società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Luca Maria Blasi, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la visura camerale dalla quale è emerso che la citata Cooperativa, in liquidazione ordinaria, è stata cancellata dal registro delle imprese per la chiusura della liquidazione in data 3 ottobre 2007;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. GAB 580 in data 25 ottobre 2007, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03416

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edificatrice Garibaldina società cooperativa», in San Giuliano Milanese, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e del successivo accertamento ispettivo rispettivamente in data 8 gennaio 2008 e 26 febbraio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice Garibaldina società cooperativa», con sede in San Giuliano Milanese (Milano) (codice fiscale 00778390153), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30 giugno 1970, con studio in Milano, via F. Cavallotti n. 13;

dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, domiciliato in Roma, via Torraccia di Aguzzano n. 5;

avv. Silvia Valenti, nata ad Agrigento il 24 febbraio 1976, domiciliata in Sesto San Giovanni (Milano), via Solferino n. 14, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2008.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 2 dell'art. 5;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2007, n. D/171 che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2007;

Visti i dati produttivi definitivi del raccolto 2007 di ciascun gruppo varietale, comunicati dall'AGEA con la nota del 21 marzo 2008, prot. n. ACIU.2008.389 e constatato che non è stato raggiunto l'importo massimo dell'aiuto totale previsto per l'Italia nell'articolo 110-*terdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 171-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1973/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 2182/2005, che prevede la fissazione di un importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo e per gruppo di varietà di tabacco;

Ritenuta la necessità di determinare il livello definitivo dell'aiuto per il raccolto 2007, aumentando in misura proporzionale l'aiuto indicativo di ciascun gruppo varietale;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione del livello definitivo dell'aiuto

1. In applicazione dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. D/63 del 30 gennaio 2006, l'importo definitivo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 2007, è fissato come segue:

Gruppo varietale	Aiuto definitivo (€/kg)
01 - Flue Cured	2,1738
02 - Light Air Cured	2,0153
03 - Dark Air Cured	1,7889
04 - Fire Cured	2,2644
05 - Sun Cured	—
07 - Katerini	—

2. All'importo dell'aiuto definitivo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 10 e 110-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 5

08A03412

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2008.

Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005. (Prot. n. 42/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2993/Ric. del 30 novembre 2005, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successivi decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto dirigenziale n. 2300/Ric. del 7 novembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le ulteriori risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro nelle sedute del 28 novembre 2007 e del 9 gennaio 2008;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2005, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005, di cui al decreto direttoriale n. 2300/Ric. citato nelle premesse, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 242.100,00, nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 28 gennaio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.06.952 22116	RUSSI SOFTWARE SRL	Contratto 1	02217440219 BOLZANO * BOZEN BZ		102.100,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.07.827 19101	BIES S.R.L.	Contratto 1	00302420542 ASSISI PG		140.000,00
				Totali (€)	0,00	242.100,00

08A03389

DECRETO 6 maggio 2008.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e

modifiche, sino al decreto direttoriale n. 473/Ric. del 23 aprile 2008, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 9 aprile 2008, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Veneto:

Ama S.p.A. - via Torre, 16, Frazione Lughignano - 31032 Casale sul Sile (Treviso);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

25.29 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione;

25.91 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio;

28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori.

Punto di primo contatto:

Tel. 0422-7831 - E-mail: info@amaspa.com

Fax 0422-822070 - Sito Internet: www.amaspa.com

Lombardia:

Miwenti S.r.l. - via C. Battisti, 88 - 24062 Costa Volpino (Bergamo);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.51 Fabbricazione di macchine per la metallurgia;

33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

28.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture.

Punto di primo contatto:

Tel. 035-973183 - E-mail: info@miwenti.com

Fax 035-4346197 - Sito Internet: www.miwenti.it

Emilia-Romagna:

Cromonichel S.r.l. - via Marzabotto, 10 - 40061 Minerbio (Bologna);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

25.61 Trattamento e rivestimento di metalli;

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.

28.49.1 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia.

Punto di primo contatto:

Tel. 051-6605494 - E-mail: info@cromonichel.it

Fax 051-6605492 - Sito Internet: www.cromonichel.it

Campania:

Panpharma S.r.l. - Zona Industriale ASI - Valle Ufita - 83040 Flumeri (Avellino);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.41 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

24.42 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici;

24.13 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici.

Punto di primo contatto:

Tel. 0825-474087 - E-mail: info@panpharma.com

Fax 0825-443998 - Sito Internet: www.panpharma.com

Check Up S.r.l. - via Diomede Cioffi, 5/A - 84131 (Salerno);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

85.12.7 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero;

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche;

85.12.4 Studio di radiologia e radioterapia.

Punto di primo contatto:

Tel. 089-771010 - E-mail: info@check-up.net

Fax 089-771330 - Sito Internet: www.check-up.net

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A03555

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi». (Rep. atti n. 114/Csr).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 e in particolare gli articoli 7, paragrafo 1, e 13, i quali prevedono, rispettivamente, che per i mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per lunghi viaggi sia necessario il possesso di un certificato di omologazione ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento e che ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorità competente, venga contrassegnata da un numero unico nazionale e che le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuano lunghi viaggi, debbano anche essere registrate in una base dati elettronica;

Considerata la necessità, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di predisporre un documento al fine di uniformare le modalità procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e di conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle modalità dei controlli ufficiali sul trasporto animale;

Considerato che, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, il Ministero della salute ha istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;

Vista la lettera in data 21 febbraio 2008, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'accordo in questa Conferenza, un documento elaborato dal suddetto gruppo di lavoro concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi», allegato 1, parte integrante del presente atto;

Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale il coordinamento della Commissione salute delle regioni ha comunicato il parere tecnico favorevole;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi» di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto.

Roma, 20 marzo 2008

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

ALLEGATO 1

PRIME DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (di seguito regolamento).

Tale regolamento abroga:

- la direttiva 91/628/CEE del Consiglio e successive integrazioni e modificazioni, recepite con i DD.LLggss. 532/92 e 388/98, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
- il regolamento 411/98, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi superiori alle otto ore.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2007, tuttavia l'articolo 6, paragrafo 5, relativo al certificato di idoneità per i conducenti e guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2008.

Il regolamento:

- si applica al **trasporto di tutti i vertebrati vivi** all'interno del territorio comunitario, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono;
- **non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica** ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

E' altresì opportuno specificare, in merito alla particolarità degli **equidi** che:

- è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, definito come il trasporto "per conto proprio" effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive etc….
- il trasporto conto terzi degli equidi viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- il trasporto degli equidi "da macello" ovvero che rientrano nella catena alimentare umana viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- il trasporto di **equidi registrati** in relazione con un'attività economica rientra nell'applicazione del regolamento. Per tali trasporti vengono definite specifiche deroghe, mentre tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento vanno osservati senza eccezioni.

Il *considerandum* n. 21 del regolamento specifica che "*... sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi cultuali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi, destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di smistamento, che a norma dell'articolo 2, lettera d) e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 90/426/CEE, sono da considerare come «equidi da macello»*".

Per quanto sopra esposto, considerata la realtà produttiva e socio-economica italiana, per la quale nel territorio nazionale sono presenti "equidi registrati da macello" tanto quanto "equidi non registrati e non da macello", ai fini prefissi dal Reg. (CE) 1/2005 è preferibile classificare gli equidi in "da macello" e "non da macello".

Sono equidi da macello:

- ogni equide destinato alla produzione di alimenti, ovvero che rientra nella definizione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 05 maggio 2006, art. 2, lettera i,
- ogni equide i cui documenti di viaggio ne attestino la destinazione al macello.

A tali equidi non si applicano le deroghe previste dal regolamento.

E' pertanto opportuno intendere per "equide registrato", a cui vengono applicate le specifiche deroghe previste dal Reg. (CE) 1/2005, ogni equide "**non da macello**", ovvero che non rientra nella sopraccitata definizione degli equidi "da macello".

Nei **casi particolari** di:

- trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;

si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27, del regolamento.

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ambito di applicazione del regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene opportuno che i principi espressi nell'articolo 3 del regolamento vengano rispettati in tutti i trasporti di animali vivi, indipendentemente dalla finalità economica del viaggio e della specie e categoria animale trasportata.

Quando non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'articolo 3 del regolamento.

3. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 2, lettera x, del regolamento il **trasportatore** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.
Ai sensi dell'art. 6 punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'articolo 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività "per conto terzi" deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano **trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche,** non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro "i casi particolari" enunciati nel paragrafo precedente, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di Produzione primaria *"Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed **in ogni caso di trasporto degli animali**".*

Pertanto, le tipologie soprammenzionate hanno già l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 come **produttori primari** e quindi, nel proprio manuale di buone pratiche, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, devono prevedere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami. Tale manuale viene valutato dal Servizio Veterinario di competenza.
Sarà cura di ogni operatore mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente un documento di autodichiarazione che attesti la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 come produttore primario e di trasportare i propri animali con propri mezzi di trasporto. L'autodichiarazione dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato. E' altresì compito dell'operatore registrato aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato G).

In riferimento ai **proprietari di equidi che "per conto proprio"** trasportano i propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica che, come specificato al precedente paragrafo 2, pur non rientrando nell'obbligo di autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, devono essere inseriti un apposito **registro** presso i Servizi Veterinari dell'Azienda sanitaria competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffusive del cavallo e per il benessere degli animali.

Per facilitare l'attività di controllo sanitario si ritiene quindi necessaria la rintracciabilità di tali trasportatori, sia per l'aspetto anagrafico (vedi anagrafe equina), che attraverso i sopraccitati registri. Questi registri riporteranno le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai trasportatori stessi dove verrà espressamente specificata la natura del trasporto, **ovvero "per conto proprio dei propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica"**, e le generalità dei mezzi di trasporto utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.
Sarà cura di ogni trasportatore registrato mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata, quale presa d'atto, dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato e di aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato H).

Per quanto sopra esposto si identificano nel presente documento le seguenti categorie di ambiti in cui rientrano i trasportatori di animali vivi:

1. autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005 o
2. registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 o
3. registrazione nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi.

Procedure

Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un'ottica di semplificazione di uniformità procedurale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione dei trasportatori ai sensi del regolamento, nell'ambito del territorio nazionale.

Tenendo conto che:
- all'art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il "*movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione*",
- all'art. 18, paragrafo 4, il regolamento prevede che "*Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni dell'articolo 18 (Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada) alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b, e del capo VI dell'allegato I del regolamento stesso per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore*",
- per semplificare l'iter procedurale di autorizzazione, i controlli da parte della Autorità competenti, le procedure informatiche e la corretta identificazione e rintracciabilità della categoria dei trasportatori, si ritiene opportuno che la summenzionata deroga venga considerata nella tipologia autorizzativa Tipo 1;

si rappresenta, pertanto, che le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in:

1- autorizzazione **Tipo 1** (S): per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;

2- autorizzazione **Tipo 2** (L): per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

I Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie, di competenza per la sede legale, dovranno **rilasciare una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione** così di seguito codificato:

CE IT TX-NNN-NNNNNN

dove:
- X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di tipo 1 o tipo 2;
- NNN corrisponde al codice ISTAT della Regione;
- NNNNNN è un progressivo numerico da 000001 a 999999.

Ad esempio (nel caso della Regione Piemonte che ha come codice regionale 010):

CE IT TS-010-000001 (per viaggi < 8 h o < 12 h in ambito nazionale)
CE IT TL-010-000001 (per viaggi > 8 h o > 12 h in ambito nazionale).

E' opportuno che i Servizi Veterinari di competenza tengano **due diversi registri** (Tipo 1 e Tipo 2: ognuno con propria numerazione progressiva) riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Tali registri verranno in seguito trasferiti in un banca dati nazionale in corso di istituzione presso il Ministero della salute.

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

E' responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

1- trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, inferiore alle 8 otto ore:

- per conto terzi,
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km,

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio** fino al luogo di destinazione finale, solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale….;
2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
3- le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
5- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
6- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
7- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
8- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;

9- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I , Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima.
2- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
3- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
4- alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.

Procedura prevista:

a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A1) ed allega una *check-list* per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
- verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
- rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato C e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per **i brevi viaggi**.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'all'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8 h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il Veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
- valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
- vidimare la *check-list*.

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 1 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto.

2- trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (**esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore**), deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale….;
2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
3- le sedi operative, dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
5- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
6- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
7- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
8- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
9- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, non utilizzati per i lunghi viaggi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto);
10- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;

11- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto **esclusivamente di specie diverse** da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento;

12- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina:
   - di nuova costruzione, usano un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
   - non di nuova costruzione, saranno forniti entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi, rilasciati dal Servizio veterinario di competenza;

2- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I , Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;

3- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta,

4- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;

5- alla dimostrazione della formazione del personale (conducenti e guardiani) ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame destinati ad effettuare lunghi viaggi, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento;

6- alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;

7- all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;

8- alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza.

Procedura prevista:

a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A2) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una *check-list* per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;

b) Il veterinario ufficiale:
- verifica la documentazione di cui sopra ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
- rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato D e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i **lunghi viaggi**.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'all'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:
1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal Servizio veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo;
2) la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. Il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve quindi:
   - verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
   - valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
   - vidimare la *check-list*.

   Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

4. MEZZI DI TRASPORTO

1- omologazione dei mezzi di trasporto

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:
- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento.
- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi **in contenitori** usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Tutti i sopraccitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." **la targa del mezzo.** Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.

Ogni Servizio Veterinario dovrà tenere un **registro** di tutti mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) ed uno delle navi adibite al trasporto di bestiame omologate. Tale registro verrà in seguito trasferito in un banca dati nazionale che sarà istituita presso il Ministero della salute.

Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_I.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale), <u>dovrà essere in bollo</u> e vi dovrà indicare:

1- le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale….;
2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
3- le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
4- l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui s richiede l'omologazione;
5- la dichiarazione che tale automezzo non é oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
6- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005, ed in particolare indicando:
   - la misurazione in m^2 della superficie dei piani di carico;
   - la capacità in litri del serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali;
   - la localizzazione ed il numero di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura;
   - la dichiarazione della conformità del sistema di ventilazione ai sensi del paragrafo 3.2, del Capo VI;

7- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina:
   - in quanto di nuova costruzione, usa un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
   - in quanto non di nuova costruzione, sarà fornito entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

1- al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;

2- per i mezzi di trasporto di nuova costruzione, alla presenza di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento, ovvero dal 01 gennaio 2009, per tutti i mezzi di trasporto su strada.

Procedura prevista:

a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato E);

b) Il veterinario ufficiale:
- ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
- rilascia il certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato F ed iscrive tale mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno) nel proprio registro degli automezzi omologati per **lunghi viaggi.**

Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005, **ha validità di 5 anni** ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, può presentare al Servizio Veterinario territoriale competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche.
Il Servizio Veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

2- omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per il trasporto esclusivamente di specie animali diverse da quelle previste dal Capo VI, dell'Allegato I

Per poter essere omologati i mezzi utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di **equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina**, devono essere conformi ai requisiti presenti al Capo II ed al Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Il sopraccitato Capo VI definisce infatti i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi di trasporto da omologare per i lunghi viaggi specificatamente per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ma non specifica i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi su strada utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di animali di specie diverse da quelle summenzionate.

Tenuto però conto che l'art. 18, relativo ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per i lunghi viaggi, non limita l'obbligo di omologazione ai soli mezzi che trasportano unicamente determinate specie animali, si ritiene che **qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per lunghi viaggi debba essere omologato**.

Qualora vengano trasportate **esclusivamente** altre specie animali, il regolamento fornisce alcune limitazioni che riconducono a specifiche caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per essere utilizzati per il trasporto oltre le 12 h, ovvero per la loro omologazione, in aggiunta a quanto previsto al Capo II:

- per il trasporto di **pollame, uccelli domestici e conigli** domestici in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per garantire l'idratazione e l'alimentazione appropriate (Allegato I, Capo V, punto 2.1 del regolamento);
- per il trasporto di **cani e gatti** i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per l'abbeverata , nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio (Allegato I, Capo V, punto 2.2 del regolamento).

Fermo restando che si rimette a successivi atti di indirizzo l'eventuale individuazione di requisiti aggiuntivi per i lunghi viaggi, specifici per le diverse specie, l'omologazione dei mezzi di trasporto per il trasporto di mammiferi ed uccelli, ove non altrimenti precisato, è comunque subordinata alla presenza di procedure scritte che soddisfino l'Allegato I, Capo III, punto 2.7 del regolamento.

Le procedure volte al rilascio del certificato di omologazione e della successiva autorizzazione al trasportatore Tipo 2, per i lunghi viaggi per il trasporto delle specie non indicate nel Capo VI, saranno simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi 4.1 e 3.2, con i dovuti adattamenti necessari, relativamente alle diverse specie.

5. MODULISTICA

Si riportano qui di seguito dei fac-simile di moduli da utilizzare ai fini del presente documento, fermo restando che ogni Regione/Provincia autonoma può apportare modifiche ai modelli A1, A2, B (eventualmente prevedendo ulteriori *check-list* per il trasporto di specie diverse da quelle indicate, a seconda della propria realtà territoriale, come ad esempio *check-list* per il trasporto di pesce o di struzzi) ed E, G, H, per adattarli alle proprie esigenze, purché siano rispettate le indicazioni di base ivi riportate.

Si evidenzia altresì la necessità che i modelli C, D, F non vengano modificati, se non con l'inserimento dell'Azienda sanitaria che li emette, in quanto conformi ai modelli previsti agli Allegato II, capo I – II e IV del regolamento.

Allegato A1: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1
Allegato A2: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2
Allegato B: *Check-list* da compilare da parte del trasportatore per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi
Allegato C: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1
Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2
Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi
Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi
Allegato G: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come produttore primario ai sensi del Re. (CE) 852/2004
Allegato H: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come trasportatore per conto proprio di equidi.

Allegato A1

Marca
da
Bollo

All.'Azienda Sanitaria n. …………
………………………………………
………………………………………

Oggetto: istanza di AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO **TIPO 1**, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………...

nato a ……………………………………………..………………il………………………..in qualità di

Titolare/Legale rappresentante della Ditta…………………………………………………………….…

Ragione Sociale………………………………………………………………………………………….

Codice fiscale _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con sede legale e/o amministrativa sita in Via ……………………………………………………………

C.A.P. |_|_|_|_|_| località………………………………………………………………………prov. |_||_|

Telefono………………………………Fax……………………………e-mail………………………

Sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………..

C.A.P. |_|_|_|_|_| località………………………………………………………………………prov. |_||_|

Telefono………………………………Fax……………………………e-mail………………………

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005, articolo 10, al trasporto per **viaggi della durata massima di 8 ore** (ovvero della durata complessiva di 12 ore all'interno del territorio nazionale, in quanto dotati delle idonee attrezzature di ventilazione ed abbeverata degli animali, nei casi previsti dalla legge) di animali vertebrati vivi delle specie/categoria...
....,

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP),

nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto e in particolare che l'autorimessa sita in.. via.. è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.. via.. del quale si allega l'autorizzazione all'uso,
- di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali

autoveicolo... targato..
autoveicolo... targato..
autoveicolo... targato..
rimorchio.. targato..
rimorchio.. targato..

- le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale) sono........................ ....

....

....

- di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)

....mansione...
....mansione...
....mansione...
....mansione...
....mansione...

di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005, entro il 05 gennaio 2008;

- che la persona designata come responsabile è il Sig..
  ....recapito telefonico...;
- che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,
- (barrare una delle due voci seguenti)

□ di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.

□ di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni,

- che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Allega *check-list* di certificazione dell'idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza.

Lì.......................................

Firma

....

Allegato A2

Marca da Bollo

All.'Azienda Sanitaria n. …………..
………………………………………
………………………………………

Oggetto: istanza di AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO **TIPO 2**, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………..

nato a ……………………………………………………il………………………..in qualità di

Titolare/Legale rappresentante della Ditta………………………………………………………….…

Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………..

Codice fiscale |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| partita I.V.A. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Con sede legale e/o amministrativa sita in Via ………………………………………………………….

C.A.P. |_||_||_||_||_| località………………………………………………………………………prov. |_||_|

Telefono………………………………Fax………………………….e-mail………………………

Sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)

Indirizzo…………………………………………………………………………………………….

C.A.P. |_||_||_||_||_| località………………………………………………………………………prov. |_||_|

Telefono………………………………Fax………………………….e-mail………………………

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005, articolo 11, al trasporto per **viaggi della durata superiore alle 8 ore** (ovvero superiore alle 12 ore all'interno del territorio nazionale) di animali vertebrati vivi delle specie/categoria...
....,

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto, incluse guide delle buone pratiche, e in particolare che l'autorimessa sita in.. via.. è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.. via.. del quale si allega l'autorizzazione all'uso,
- di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali

autoveicolo.. targato..
autoveicolo..targato..
autoveicolo.. targato..
rimorchio.. targato..
rimorchio.. targato..
le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale) sono..........................
....
....

- di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)

....mansione..
....mansione..
....mansione..
....mansione..
....mansione..

di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005, entro il 05 gennaio 2008;

- che la persona designata come responsabile è il
  Sig..
  ....recapito telefonico..;
- che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,
- (barrare una delle due voci seguenti)

□ di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.

□ di aver violato la normativa e comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.

- di disporre, delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi ;
- che i veicoli non di nuova costruzione saranno dotati, entro il 01 gennaio 2009, di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
- che gli autoveicoli e i rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi soddisfano ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli,
- che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Al tal fine

ALLEGA

la seguente documentazione:

□ certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto (Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2), rilasciato dal Servizio veterinario di competenza;

□ piano d'emergenza (Reg. CE 1/2005 art. 11 comma 1 lett. b, iv);

□ *check-list* di certificazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi viaggi, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza.

Lì.. Firma

....

Allegato B

Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta____________________
____con Sede Legale in
via____________________________________Comune____________________________,
Sede operativa in ___________________________Via____________________________,
Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo_______________________
____

DICHIARA

- **di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III**
- **che il mezzo……………………………………………… marca……………………….. tipo…………………………………….. targa………………………………………...**

DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	**si**	**no**
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antisdrucciolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali,		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero:		(*)

	Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute		
	Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione >10° = 17,6% rampa con assi trasversali		
	Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.		
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
capo II 1.1.e, capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.1.i	Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali: ……………………………………………………………………………………

Luogo, data ……………………. Firma ……………….

Limitazioni:

□ idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);

□ idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);

□ non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali);

□ altro………………………………………………………………………………..……..;

□ nessuna limitazione.

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data ……………………. Timbro/Firma…………………
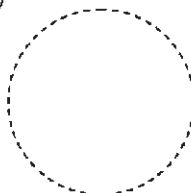
Allegato all'autorizzazione n………………..del………………………….. di Tipo 1
del trasportatore………………………………………………………………………
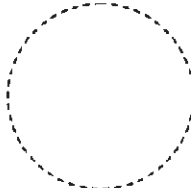
Allegato C

REPUBBLICA ITALIANA

Logo della Regione/Provincia Autonoma

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE *(TRANSPORTER AUTHORIZATION)* N.

2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE *(TRANSPORTER IDENTIFICATION)*
2.1 Ragione sociale *(Company name)*

TIPO *(TYPE)* 1

NON VALIDO *(NOT VALID)*

PER LUNGHI VIAGGI *(FOR LONG JOURNEYS)*

2.2. Indirizzo *(Address)*

2.3. Città *(Town)*	2.4. Codice postale *(Postal code)*	2.5. Stato membro *(Member State)*

2.6. Telefono *(Telephone)*	2.7. Fax	2.8. Email

3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI *(AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN)*:
Tipi di animali *(Types of animals)* ☐ Modi di trasporto *(Modes of transport)* ☐

Specificare *(Specify here)*:

Data di scadenza *(Expiry date)* ………………………………

4. AUTORITA' CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE *(AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)*
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (*Name and address of the authority)*

4.2. Telefono *(Telephone)*	4.3. Fax	4.4. Email

4.5. Data *(Date)* 4.6. Luogo *(Place)* 4.7. Timbro ufficiale *(Official stamp)*

4.8. Nome e firma del funzionario *(Name and signature of the official)*

Allegato D

REPUBBLICA ITALIANA

Logo della Regione/Provincia Autonoma

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE ***(TRANSPORTER AUTHORIZATION)*** **N.**				
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE ***(TRANSPORTER IDENTIFICATION)*** 2.1 Ragione sociale *(Company name)*			**TIPO *(TYPE)* 2** **VALIDO PER TUTTI I VIAGGI** ***(VALID FOR ALLA JOURNEYS)*** **COMPRESI I LUNGHI VIAGGI** ***(INCLUDING LONG JOURNEYS)***	
2.2. Indirizzo *(Address)*				
2.3. Città *(Town)*		2.4. Codice postale *(Postal code)*	2.5. Stato membro *(Member State)*	
2.6. Telefono *(Telephone)*	2.7. Fax		2.8. Email	
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e ***(SCOPE OF THE AUTHORISATION*** *limited to certain)*: Tipi di animali *(Types of animals)* ☐ Modi di trasporto *(Modes of transport)* ☐				
Specificare *(Specify here)*:				
Data di scadenza ***(Expiry date)*** ………………………………				
4. AUTORITA' CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE ***(AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)*** 4.1 Nome e indirizzo dell'autorità *(Name and address of the authority)*				
4.2. Telefono *(Telephone)*	4.3. Fax		4.4. Email	
4.5. Data *(Date)*	4.6. Luogo *(Place)*		4.7. Timbro ufficiale *(Official stamp)*	
4.8. Nome e firma del funzionario *(Name and signature of the official)*				

Allegato E

Marca
da
Bollo

All.'Azienda Sanitaria n. ………….
…………………………………………
…………………………………………

Oggetto: istanza di OMOLOGAZIONE, ai sensi del regolamento (CE) 1/2005.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………il…………………………in qualità di
Titolare/Legale rappresentante della Ditta…………………………………………………………….…
Ragione Sociale………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale |_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_| partita I.V.A. |_ |_|_|_|_|_|_ _|_|_|_|_|_| _|
Con sede legale e/o amministrativa sita in Via ………………………………………………………
C.A.P. |_|_|_|_|_ |_| località…………………………………………………………………prov. |_|_|_
Telefono………………………………Fax……………………………e-mail………………………
Sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa)
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………..
C.A.P. |_|_|_|_|_ |_| località…………………………………………………………………prov. |_|_|_
Telefono………………………………Fax……………………………e-mail………………………
l'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi è sita
in...Via...
è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte di tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito
in...Via...
del quale si allega l'autorizzazione all'uso,

CHIEDE

in quanto effettua viaggi di durata superiore alle 8 ore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del Reg. (CE) 1/2005 l'omologazione del veicolo* targato……………………………………
Marca………………………………………Tipo……………………………….per il trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

□ bovini adulti □ vitelli □ ovini □ agnelli
□ caprini □ capretti □ suini □ suinetti
□ equini □ tacchini □ galline ovaiole □ broilers
□ conigli □ altro (specificare)……………………………………………

* *indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo, qualora si faccia domanda di omologazione per più mezzi*

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

che l' automezzo, autoveicolo e/o rimorchio* targato……………………………………………………:

- soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I Capo II e VI del regolamento CE 1/2005, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli, in particolare:
- ha le seguenti dimensioni interne in m^2:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

- ha un serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali di litri……………..

□ è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato dopo il 01/01/2007

□ non è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato prima del 01/01/2007 e sarà dotato di un sistema di navigazione idoneo entro il 01 gennaio 2009,

- è dotato di n…………… sensori per il controllo e la registrazione della temperatura, così localizzati:……………………………………………………………………………………………………..
- non è oggetto di domanda di omologazione presso un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato Membro

Al tal fine

ALLEGA

□ copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C.

□ dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione al paragrafo 3.2 del CapoVI, Allegato I, del Reg. (CE) 1/2005.

Firma

Lì…………………………………… …………………………..

* *indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo, qualora si faccia domanda di omologazione per più mezzi*

Allegato F

REPUBBLICA ITALIANA

Logo della Regione/Provincia Autonoma

1. IMMATRICOLAZIONE *(LICENCE)* N.

1.2. Attrezzato con Sistema di navigazione *(Equipped with Navigation System)*: SI *(YES)* NO

2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto *(Types of animals allowed to be transported)*

3. SUPERFICIE IN M²/PIANO *(AREA IN M²/DECK)*

4. La presente omologazione è valida fino a (*This authorisation is valid until)*

5. ORGANISMO CHE RILASCIA IL CERTIFICATO (*BODY ISSUING THE CERTIFICATE)*

5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato
(Name and address of the body issuing the certificate)

5.2. Telefono *(Telephone)*	5.3. Fax	5.4. Email

5.5. Data *(Date)* 5.6. Luogo *(Place)* 5.7. Timbro *(Stamp)*

5.8. Nome e firma *(Name and signature)*

Allegato G

Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del Reg. (CE) 852/2004

Il sottoscritto titolare/responsabile/conduttore dell'azienda di allevamento_________
____codice az. ______________________
via____________________________________Comune____________________________,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- **di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto**
- **di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie…………………...…………………………………..esclusivamente con il proprio mezzo di trasporto* marca………………………………………… tipo……….…………………………….. targa……………………………………….. soddisfando i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005**
- **che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:**

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

* *indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di animali vivi*

- **di essere stato registrato ai sensi dell'Allegato I, del Reg. (CE) 852/2004 quale produttore primario presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria n……………………… della Regione/Provincia Autonoma……………………… in data ………….……**

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio veterinario in cui è stato registrato come produttore primario ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.

Luogo, data …………………… Firma ………………

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data …………………… Timbro/Firma…………………

Allegato H

Autodichiarazione della registrazione come trasportatore "conto proprio" di equidi

Il sottoscritto ________________________________ C.F.______________________

residente a ____

via_________________________________Comune___________________________,

in quanto proprietario/detentore di:

- ❑ equidi allevati per diporto
- ❑ equidi registrati o comunque non da macello
- ❑ equidi comunque trasportati senza finalità economica

presso la propria abitazione/ l'allevamento _______________________________

sito in via__________________________Comune___________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 ella legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- **di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto**
- **di trasportare esclusivamente i propri equidi, con il proprio trailer/van[*] marca……………………………………… tipo…………………………………….. targa……………………………………... soddisfando i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005**

[*] *indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di equidi*

- **che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:**

SUPERFICE	
ALTEZZA	

- **di essere stato registrato nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria n………………… della Regione/Provincia Autonoma…………………………… in data ……………….**

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio Veterinario in cui è stato registrato come trasportatore di equidi "conto proprio", ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.

Luogo, data ……………………… Firma ………………

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data ……………………… Timbro/Firma…………………

08A03551

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 aprile 2008.

Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree «all digital»: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici. (Deliberazione n. 200/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 aprile 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, che affida all'autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento ordinario n. 150;

Visto, l'art. 2-*bis*, comma 5 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale prevede che «le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione»;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell'autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

Vista la delibera n. 435/01/CONS recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 15/03/CONS recante «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2003, n. 43;

Vista la delibera n. 399/03/CONS recante «Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 136/05/CONS recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112» Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 163/06/CONS, recante «Atto di indirizzo - Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale», pubblicata sul sito web dell'autorità il 29 marzo 2006;

Vista la delibera n. 266/06/CONS, recante «Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 6 aprile 2007 recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2007-2009»;

Visti gli atti finali della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell'ambito dell'ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

Vista la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante «Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge»;

Vista la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008»;

Vista la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008, recante «Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella regione Sardegna in previsione dello switch-off»;

Vista la nota prot. n. 29564 del 4 aprile 2008 del Ministero delle comunicazioni con la quale nel trasmettere i tre protocolli d'intesa sottoscritti con l'Associazione DGTVi e, rispettivamente, dalla regione autonoma Valle d'Aosta, firmato il 22 giugno 2006, dalla regione Piemonte e dalla provincia Autonoma di Trento, firmati entrambi il 1º dicembre 2007, chiede nel contempo la istituzione di appositi tavoli tecnici in analogia a quanto previsto dalla delibera n. 603/07/CONS;

Vista la nota prot. n. 5094/SAO100 del 27 marzo 2008 della regione Piemonte con la quale, tra l'altro, si richiede l'istituzione di un tavolo tecnico in previsione del primo switch-over per le provincie di Torino e Cuneo, previsto per il 17 novembre 2008 con switch-off fissato per il 17 marzo 2009, con la completa digitalizzazione delle reti nella regione fissata per il 17 marzo 2011;

Vista la nota prot. n. 1628/08-U226/GP/PR/rp del 2 aprile 2008 della provincia autonoma di Trento con la quale, tra l'altro, si richiede l'istituzione di un tavolo tecnico in previsione del primo spegnimento (switch-over) di canali analogici previsto per il 15 febbraio 2009, ai fini della completa digitalizzazione delle reti fissata per il 1º ottobre 2009;

Vista la nota prot. n. 2784/DSI del 9 aprile 2008 della regione autonoma Valle d'Aosta con la quale, tra l'altro, si richiede l'istituzione di un tavolo tecnico ai fini della completa digitalizzazione delle reti fissata per il 1º ottobre 2008;

Visti i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6 lettere *a), b), c), d), e), f), g)* e 3, comma 5, della legge n. 249/1997 e dall'art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Considerato, in particolare, che ai sensi del citato art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 42, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza;

Considerato che l'autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)* n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, elabora ed approva i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, che destina al servizio di radiodiffusione televisivo le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;

Considerato che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

Considerato che le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e pertanto, a partire dalla data di switch-off, non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo;

Ritenuto urgente adottare, nelle more del completamento del processo di revisione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, i criteri tecnici ed amministrativi necessari a consentire la completa digitalizzazione delle reti televisive della regione Autonoma Valle d'Aosta, della regione Piemonte e della provincia autonoma di Trento e della regione Piemonte entro la data prevista dai rispettivi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero delle comunicazioni e l'Associazione DGTVi, in accordo con il complessivo quadro normativo e regolamentare sopra richiamato e tenendo, altresì, conto degli esiti della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra 2006;

Considerato che risulta necessario procedere alla sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, nonché alle relative attività di coordinamento internazionale, sia per le risorse di frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra per l'uso in Italia, sia per le risorse di frequenze per le quali possono essere ipotizzate estensioni dell'utilizzo pianificato nella medesima conferenza, a condizione, per queste ultime, che non arrechino interferenze ai paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono state anche assegnate;

Ritenuto opportuno garantire lo sviluppo di un sistema televisivo digitale terrestre pluralista che tenga conto dei seguenti elementi in ordine di priorità:

a) consentire la continuità della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale, a salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza;

b) assegnare all'operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse di frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;

c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il più possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all'80 per cento del territorio, nonché assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacità trasmissiva disponibile nelle aree territoriali delle regioni e provincie autonome che al momento hanno sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e l'Associazione DGTVi, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli operatori;

d) garantire la disponibilità di risorse frequenziali per l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;

e) salvaguardare la disponibilità della capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari vigenti;

f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilità di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W ERP, in prima applicazione non ricompresi nella pianificazione;

g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo;

Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione della configurazione delle reti digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital all digital allo stato identificate (regione autonoma Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento e Regione Piemonte) sulla base delle frequenze individuate come utilizzabili e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, avviare i procedimenti di pianificazione, per ciascuna delle predette aree all digital, che prevedano la convocazione di tavoli tecnici con la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali ciascun provvedimento di pianificazione è destinato a produrre effetti;

Ritenuto, in considerazioni delle date previste per lo switch-off in ciascuna delle predette aree all digital, come definite nei rispettivi protocolli d'intesa, di avviare i procedimenti con il calendario di seguito indicato:

a) regione autonoma Valle d'Aosta: entro il 15 giugno 2008;

b) provincia autonoma di Trento: entro il 30 settembre 2008;

c) regione Piemonte: entro il 30 settembre 2008;

Considerato che, nell'ambito di ciascuno dei procedimenti, l'autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, convoca un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;

Ritenuto opportuno fissare il termine di conclusione di ciascuno di tali procedimenti in trenta giorni dalla data della prima convocazione del relativo tavolo tecnico;

Considerato che l'autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti ai suddetti tavoli tecnici ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990;

Considerato che l'autorità, a conclusione del procedimento relativo a ciascun tavolo tecnico istituito, definisce le reti digitali terrestri da realizzare sulla base delle frequenze allo stato disponibili nella pertinente area all digital ed il Ministero delle comunicazioni provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d'uso temporanei delle frequenze, in attesa dell'esito delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali necessarie per individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la conseguente adozione da parte dell'autorità del piano di assegnazione definitivo per la predette aree territoriali;

Considerato che l'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze in ciascuna area territoriale è disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali e dopo l'adozione da parte dell'autorità del piano definitivo per la stessa area e che, in caso di controversie, la stessa autorità si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Istituzione dei tavoli tecnici per la digitalizzazione delle reti televisive nella aree all digital

1. Ai fini della individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital allo stato identificate, ossia regione Autonoma Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento e regione Piemonte e della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, sono avviati i procedimenti di pianificazione per ciascuna delle predette aree all digital con il seguente calendario:

a) regione autonoma Valle d'Aosta: entro il 15 giugno 2008;

b) provincia autonoma di Trento: entro il 30 settembre 2008;

c) regione Piemonte: entro il 30 settembre 2008.

2. Nell'ambito di ciascuno dei procedimenti di cui al precedente comma 1 è convocato dall'autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

3. I contributi partecipativi acquisiti nell'ambito dei tavoli tecnici di cui al precedente comma 4 sono considerati dall'autorità, nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 2, ai fini della determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive digitali terrestri da attivare nelle aree all digital di cui al precedente comma 1. L'autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990.

4. L'autorità determina il numero e la configurazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 2, tenendo conto le esigenze di copertura, lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo, il ruolo delle emittenti locali, anche con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, la salvaguardia della continuità delle trasmissioni attualmente irradiate, gli investimenti effettuati, il possibile ingresso

nel settore di nuovi operatori di rete, garantendo lo sviluppo della televisione in mobilità e delle nuove tecnologie.

5. I tavoli tecnici saranno convocati dagli uffici dell'autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, anche mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web, sulla base il calendario di avvio dei relativi procedimenti.

6. Il termine di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 è fissato in trenta giorni dalla data della prima convocazione del relativo tavolo tecnico.

Art. 2.

Criteri per la configurazione delle reti digitali terrestri e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze

1. La configurazione delle reti televisive digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital di cui al comma 1 dell'art. 1, deve garantire un uso efficiente, concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale e locale.

2. Nella individuazione delle reti di cui al comma 1 e per la conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, per realizzare gli obiettivi di concorrenza e pluralismo stabiliti dalla legge. L'autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)* n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si avvale anche degli organi del Ministero delle comunicazioni per le attività di cui al presente articolo.

3. L'autorità, per l'individuazione delle reti televisive digitali terrestri nelle aree all digital, tiene conto in particolare dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) consentire la continuità della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale a salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza;

b) assegnare all'operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;

c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il più possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonché assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'area nella regione Sardegna, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati da tutti gli operatori;

d) garantire la disponibilità di risorse frequenziali per l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;

e) salvaguardare la disponibilità della capacità trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge o regolamentari vigenti;

f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilità di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi nella pianificazione;

g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo.

4. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa dell'esito delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali necessarie per l'individuazione delle risorse frequenziali disponibili nelle aree all digital, nonché della conseguente adozione da parte dell'autorità del piano di assegnazione definitivo delle aree all digital.

5. L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni e delle attività di coordinamento internazionali e dopo l'adozione da parte dell'autorità del piano definitivo delle aree all digital.

6. In caso di controversie in merito all'applicazione dei provvedimenti di pianificazione relativi alle aree all digital, l'autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dall'art. 42, comma 14, del testo unico della radiotelevisione, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'autorità e nel sito web dell'autorità.

Napoli, 23 aprile 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

08A03459

DELIBERAZIONE 23 aprile 2008.

Interpretazione e integrazione dell'articolo 4 (Misure specifiche per ciechi totali) del regolamento allegato alla delibera n. 514/07/CONS, recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 202/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 23 aprile 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera *c)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera 514/07/CONS, recante «Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2007, n. 235;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera 514/07/CONS prevede che «Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonché agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet»;

Considerato che il riconoscimento di un congruo numero di ore mensili di navigazione gratuita agli utenti ciechi totali è lo strumento per attuare la prestazione dei servizi in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti, anche disabili, siano soddisfatte, posto che per tali utenti l'accesso ad Internet da postazione fissa costituisce uno strumento essenziale ai fini della garanzia della libertà di comunicazione e della integrazione socio-lavorativa e necessita di tempi di collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri utenti;

Osservato che, alla luce delle predette finalità, esplicitate anche nelle premesse della delibera, la norma riportata, se interpretata secondo la necessaria buona fede, implica chiaramente che gli operatori devono riconoscere la fornitura delle ore mensili di navigazione Internet gratuita perlomeno tramite la tecnica di connessione più evoluta dagli stessi offerta sul mercato per tutti gli altri utenti (ad oggi, la banda larga) ed a prescindere dalla velocità di trasmissione prescelta dall'utente; una diversa interpretazione, infatti, non solo limiterebbe irragionevolmente il diritto di scelta degli utenti ciechi totali, ma sarebbe anche iniqua rispetto alle finalità perseguite, ove si consideri che la tecnica di connessione meno evoluta ancora disponibile sul mercato (dial-up) offre prestazioni in termini di velocità di trasmissione che possono ritenersi superate in relazione alla quantità di informazioni e dati normalmente reperibili sul web;

Ritenuto, d'altro canto, che la predetta lettura della disposizione è l'unica risultante dal suo dato testuale, in applicazione dei principi di interpretazione normativa, in quanto la stessa non prescrive la formulazione di un'offerta specifica per gli utenti ciechi totali, bensì dispone il più generale riconoscimento della fruizione delle ore gratuite di navigazione Internet; ciò implica l'obbligo di riconoscere l'agevolazione assicurando al contempo agli utenti ciechi totali la stessa libertà di scelta tra offerte di servizi Internet rispetto agli altri utenti, anche in considerazione del fatto che l'accesso ad Internet da postazione fissa è normalmente utilizzato da più utenti all'interno di una stessa famiglia o comunità;

Osservato conseguentemente che, ancora al fine di non limitare il diritto di scelta degli utenti ciechi totali, la medesima norma deve anche essere interpretata nel senso che le ore mensili di navigazione Internet gratuita sono riconosciute con riferimento a tutte le forme di fatturazione che ciascun operatore applica nei propri piani tariffari, dunque — ove sottoscrivibili — sia nelle offerte a consumo (prevedendo l'inizio della tariffazione al superamento delle ore gratuite) sia nelle offerte flat (prevedendo una riduzione del relativo canone mensile applicato agli altri utenti);

Ritenuto congruo, al riguardo, prevedere che detta riduzione sia pari al 50% del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in Internet ovvero al 50% della parte di canone mensile relativa alla navigazione Internet ove nel canone flat siano compresi altri servizi, tenuto conto dei dati forniti dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC) nel corso dell'audizione del 22 aprile 2008, secondo cui la media di ore giornaliere di navigazione Internet per una linea fissa utilizzata da un utente cieco è pari a circa sei ore;

Rilevato che ad oggi, nell'attuazione della norma, taluni operatori hanno limitato il riconoscimento delle ore gratuite di navigazione Internet alla sola connessione tramite dial-up ovvero alle sole offerte a consumo, richiedendo all'occorrenza il cambiamento di piano tariffario agli utenti ciechi aventi diritto all'agevolazione;

Viste le numerose segnalazioni ricevute al riguardo dalla predetta Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC);

Ravvisata pertanto la necessità di intervenire esplicitando l'interpretazione che precede al fine di evitare il perdurare di interpretazioni non conformi al dato normativo da parte degli operatori fornitori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa che sono tenuti all'adempimento degli obblighi ricordati;

Ritenuta la congruità di un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera per l'attuazione delle misure in questione, alla luce delle operazioni tecniche già compiute dagli operatori e di quelle che dovranno essere implementate;

Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'art. 4, comma 1, del regolamento allegato A) alla delibera 514/07/CONS è così riformulato: «Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonché agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet, a prescindere dalla tecnica e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente, sia in tutte le proprie offerte a consumo sia tramite una riduzione del 50% del canone mensile nelle offerte flat di sola

navigazione in Internet o della parte di canone relativa alla navigazione in Internet qualora nell'offerta siano compresi altri servizi. In ogni caso il primo cambio di piano tariffario richiesto dall'utente è gratuito».

2. La norma di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, termine entro il quale gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa sono tenuti ad adeguare la propria offerta e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica della predetta disposizione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Napoli, 23 aprile 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
MAGRI - NAPOLI

08A03554

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Granada (Nicaragua)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Francisco Pellas Chamorro, Vice Console onorario in Granada (Nicaragua), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani;

b) legalizzazione di atti;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Granada;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Managua;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Managua delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Granada;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Managua, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Granada, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Managua;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03552

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Chinandega (Nicaragua)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Piero Paolo Coen Gialli, Vice Console onorario in Chinandega (Nicaragua), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani;

b) legalizzazione di atti;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) autentiche di firme apposte in calce a scritture private e redazione di atti di notorietà;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Chinandega;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Managua;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Managua delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Chinandega;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Managua, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Chinandega, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Managua;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03553

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, all'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi Masini S.r.l.», in Rho.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 14 aprile 2008 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi Masini S.r.l.» via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

08A03525

Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici ad alcuni organismi.

Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

OCERT S.r.l. - via San Marino, 5 - Torino;

SESAL S.r.l. - viale Polibio, 70 - Siracusa;

EMQ-DIN S.r.l. - via Duomo, 6 - Corato (Bari);

QSM S.r.l. - viale Rimembranze, 11 - Madignano (Cremona);

T&A S.r.l. - via R. Murri, 21 - Ravenna;

Ente Certificazione Macchine - via Mincio, 386 - Savignano sul Panaro (Modena);

A&C S.r.l. - strada di Drosso, 128/23 - Torino;

VE.CO.VER. - via XI febbraio, 21/b - Villatora di Saonara (Padova);

Studio Sanitas S.r.l. - via del Sebino, 41 - Brescia;

Elmapo S.r.l. - via Libero Testa, 103 - Isernia.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 aprile 2008.

08A03522

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo «OMNIA S.r.l.», in Grosseto.

Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

OMNIA S.r.l. - piazzale Cosimini, 13 - Grosseto,

è abilitato, a decorrere dal 14 aprile 2008, alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione superiore a 1000V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 7 agosto 2007 ed ha pari scadenza.

08A03523

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo «VEC S.r.l.», in Firenze.

Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

VEC S.r.l. - Viale A. Volta, 12r/14r - Firenze,

è abilitato, a decorrere dal 14 aprile 2008, alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 26 novembre 2007 ed ha pari scadenza.

08A03524

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Danubio Fiduciaria e di Revisione S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 9 maggio 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento del 3 febbraio 1982, modificato in data 1º agosto 1983, alla società «Danubio Fiduciaria e di Revisione S.r.l.» con sede legale in Milano, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 80407830589, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di cessazione di attività e di cancellazione dal registro delle imprese di Milano.

08A03537

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Parvodog»

Provvedimento n. 99 del 18 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario PARVODOG.

Confezioni:

10 flaconi - A.I.C. n. 101314019;

100 flaconi - A.I.C. n. 101314033.

Titolare A.I.C.: Merial italia S.p.a. - via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano (codice fiscale 00221300288).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in EURICAN PARVO.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Primodog»

Provvedimento n. 100 del 18 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario: PRIMODOG.

Confezioni: 10 flaconi da 1 ml cad. - A.I.C. n. 100162015.

Titolare A.I.C.: Merial italia S.p.a. - via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano (codice fiscale 00221300288).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in EURICAN PRIMO.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tetradog»

Provvedimento n. 101 del 18 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario TETRADOG.

Confezioni:

10 flaconi - A.I.C. n. 101322028;

50 flaconi - A.I.C. n. 101322042;

100 flaconi - A.I.C. n. 101322030.

Titolare A.I.C.: Merial italia S.p.a. - via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano (codice fiscale 00221300288).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in EURICAN TETRA.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03300

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

Avviso di approvazione a cura della regione Marche, per la parte di rispettiva competenza territoriale, del «Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI)».

Si rende noto che il Consiglio regionale delle Marche, con deliberazione amministrativa n. 81 del 29 gennaio 2008, ha approvato, per la parte di rispettiva competenza territoriale, il «Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI)» della cui adozione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2007.

Il testo della deliberazione del Consiglio regionale delle Marche n. 81 del 29 gennaio 2008 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 16 del 14 febbraio 2008.

08A03315

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL RENO

Avviso di adozione di progetto di revisione generale del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio per l'aggiornamento e l'adeguamento al Piano stralcio di assetto idrogeologico.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno ha adottato con deliberazione 1/2 nella seduta del 23 aprile 2008 il progetto in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione presso la regione Emilia-Romagna, Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, via dei Mille n. 21 - Bologna; regione Toscana, Area tutela dell'acqua e del territorio, via di Novoli, 26 - Firenze; e, per le parti di rispettiva competenza territoriale, presso le province di Bologna, Firenze e Ravenna negli orari di ufficio.

Osservazioni possono essere inoltrate alla regione Emilia-Romagna, come sopra specificato, entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

08A03316

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-118) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 5 2 1 *

€ 1,00